

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

XCVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FUMAGALLI

INDICE	PAG.	PAG.
Congedi:		
PRESIDENTE	789	
Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione):		
Temporanea sospensione dell'attuazione dell'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392, e modificazione del testo dell'articolo stesso. (2477)	790	
LEONE e RICCIO: Sospensione dell'entrata in vigore del secondo comma dell'articolo 7 della legge 24 maggio 1951, n. 392. (2303)	790	
PRESIDENTE	790, 791, 793, 794, 795	
CASERTA, <i>Relatore</i>	790, 793, 795	
CAPALOZZA	791, 795	
FIETTA	791	
ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	791, 792, 793, 794, 795	
CERABONA	791, 793, 795	
LEONE	791, 792, 794, 795	
BREGANZE	792	
ASSENNATO	792, 793	
BRUNO	794	
SCALFARO	794	
		Proposte di legge (Discussione e approvazione):
		LEONE: Applicazione del secondo comma dell'articolo 9 della legge 24 maggio 1951, n. 392, ai primi pretori già collocati nel ruolo dei consiglieri di appello. (2304)
		CAPALOZZA ed altri: Disposizione integrativa dell'articolo 9 della legge 24 maggio 1951, n. 392, per i consiglieri d'appello già primi pretori. (2317)
		PRESIDENTE
		CAPALOZZA
		LEONE
		CASERTA, <i>Relatore</i>
		ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE
		La seduta comincia alle 9,25.
		BUCCIARELLI DUCCHI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (<i>È approvato</i>).
		Congedi.
		PRESIDENTE. Comunico, che sono in congedo i deputati Bettiol Giuseppe, Calamandrei, Coccia, Concetti e Mussini.

Discussione del disegno di legge: Temporanea sospensione dell'attuazione dell'articolo 2, secondo comma, della legge 24 marzo 1951, n. 392, e modificazioni del testo dell'articolo stesso, (2477); e della proposta di legge dei deputati Leone e Riccio: Sospensione dell'entrata in vigore del secondo comma dell'articolo 7 della legge 24 maggio 1951, n. 392. (2303).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Temporanea sospensione dell'attuazione dell'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392, e modificazione del testo dell'articolo stesso ».

Do lettura del parere trasmesso dalla IV Commissione (Finanze e tesoro) « La IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) nella riunione del 30 corrente per il parere alla III Commissione (Giustizia) sul progetto di legge, n. 2477, ha rilevato che il provvedimento stesso non comporta alcun onere nel bilancio dello Stato e che pertanto manca la materia per il richiesto parere ».

Avverto che si trova all'ordine del giorno della seduta odierna anche l'esame della proposta di legge dei deputati Leone e Riccio: Sospensione dell'entrata in vigore del secondo comma dell'articolo 7 della legge 24 maggio 1951, n. 392.

Poiché i due provvedimenti su indicati vertono su materia identica, per il preciso disposto dell'ultimo comma dell'articolo 133 del regolamento interno, l'esame dei medesimi dovrà essere abbinato.

Prego il relatore, onorevole Caserta, di riferire.

CASERTA, *Relatore*. Il disegno di legge in esame vorrebbe portare un rimedio all'attuale situazione deficitaria dei magistrati. L'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392 stabilisce che gli uditori giudiziari possano esercitare funzioni di giudice di tribunale e di sostituto procuratore della Repubblica dopo un anno di esercizio. Il Ministro ha rilevato però che a seguito dell'applicazione di questa legge si sono verificate delle lacune gravi, non facilmente colmabili, nei gradi più bassi della Magistratura. Pertanto con l'articolo 1 del disegno di legge in esame si torna ad applicare l'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113, già prorogato con la legge 5 marzo 1951, n. 180, secondo il quale il Guardasigilli è facultato a destinare, dopo un certo periodo, gli uditori ad esercitare le suddette funzioni giurisdizionali.

Le disposizioni legislative che si sono succedute in questa materia sono: Il decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relativo all'ordinamento giudiziario, in base al quale era sancito che l'uditore avrebbe dovuto compiere un periodo di tirocinio della durata di almeno due anni e che avrebbe potuto essere incaricato delle funzioni di vicepretore e destinato alla pretura, con giurisdizione piena, dopo almeno un anno di tirocinio. Nell'articolo 132 era previsto che la promozione al grado di aggiunto giudiziario poteva aver luogo dopo un biennio e a seguito di esame pratico.

Col decreto 31 ottobre 1942, n. 1352, veniva poi data facoltà al Ministro di destinare fino a sei mesi dopo la fine della guerra — si trattava quindi di un decreto eccezionale — gli uditori con funzioni giurisdizionali ai tribunali e alle preture con funzioni in sottordine, nelle sedi ove esistessero posti vacanti che non era possibile coprire diversamente, sempre per gravi ed inderogabili esigenze di servizio, indipendentemente dal requisito del compimento del periodo di tirocinio prescritto dagli articoli 129 e 269 dell'ordinamento giudiziario.

Con decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113, questa facoltà era estesa fino al 31 dicembre 1948, precisando però che agli uditori si potessero dare funzioni giurisdizionali dopo quattro mesi di tirocinio.

Con la legge 5 marzo 1951, n. 190, questa disposizione eccezionale fu prorogata fino a nuova disposizione.

Sicché, praticamente, fino all'entrata in vigore della legge 24 maggio 1951, n. 392, il Ministro era facultizzato a dare le funzioni giurisdizionali a dei giovani uditori che avessero compiuto un tirocinio della durata di quattro mesi indipendentemente dall'esame di aggiunto giudiziario.

Col disegno di legge in esame si tende a sospendere la legge 24 maggio 1951, n. 392, riprendendo in vigore il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113, per cui sono sufficienti soltanto 4 mesi di tirocinio.

Io, per questa parte, esprimo il mio parere contrario. Pur rendendomi conto della necessità di sopperire alla carenza di magistrati, per i gradi bassi, non ritengo di consentire che le funzioni giurisdizionali siano affidate a degli uditori giudiziari dopo soli quattro mesi di tirocinio.

È vero che si tratta soltanto di una facoltà del Ministro, il quale la userà con estrema discrezione; è vero che ci sono dei giovani molto ben preparati, i quali potrebbero essere in grado di disimpegnare queste

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1952

funzioni; ma io non credo che possiamo annullare una norma che abbiamo consacrato meno di un anno fa e che è una norma obbiettiva e duratura non eccezionale e contingente per garantire la maturità di chi deve compiere funzioni giurisdizionali.

Potrei scendere ad una subordinata; stabilire la scadenza dell'ulteriore proroga al 31 dicembre 1952, in vista della particolare situazione attuale.

Per quanto riguarda l'articolo 2 del disegno di legge, non ho da sollevare alcuna eccezione. È un provvedimento esatto, che mira a correggere una incongruenza nella quale forse eravamo caduti. È evidente che se un magistrato, dopo un periodo di tirocinio, è idoneo a compiere le funzioni giurisdizionali presso un tribunale, è idoneo a compierle anche presso una pretura.

Sarei quindi favorevole ad una limitazione dell'articolo 1 e all'accoglimento dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAPALozZA. Unitamente agli onorevoli Assennato, Bruno e Cerabona presento un emendamento aggiuntivo all'articolo 1 perché il termine di cui al decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113, sia elevato a sei mesi.

PRESIDENTE. Sarà preso in esame in sede di discussione dell'articolo 1.

FIETTA. Anche io sono contrario all'articolo 1. Si vuole che la classe dei magistrati sia una *élite* della burocrazia italiana, si vuole stabilire qualche cosa di diverso anche agli effetti dello stipendio, e poi si va avanti con continue transazioni. Se un anno fa abbiamo ritenuto che è necessario un certo tirocinio perché questi giovani abbiano una adeguata preparazione, domando per quale necessità dobbiamo ora modificare quello che abbiamo deciso.

Abbiamo dovuto constatare che in genere questi giovani nominati pretori dopo breve tirocinio, non sono idonei, per mancanza di esperienza, a dirigere una pretura.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Si tratta di funzioni in sott'ordine.

La disposizione che verrebbe applicata non è altro che la proroga di quello che fu stabilito col decreto 31 ottobre 1942, n. 1352. Questi giovani non vanno a dirigere le preture, ma rimangono in sott'ordine. Gli inconvenienti lamentati dall'onorevole Fietta sono inconvenienti che riguardano magistrati che hanno già compiuto un anno di tirocinio; il che vorrebbe dire che anche il termine di un anno è insufficiente,

CERABONA. Che cosa significa funzioni in sott'ordine? Questi giovani possono e debbono andare in udienza? Io sarei d'avviso che si dovrebbe andare oltre l'anno di uditorato. Finché questi giovani possono restare in un collegio giudicante, dove il presidente, per la maggiore età, impone la propria esperienza, la cosa può anche andare. Ma non si può permettere, che essi tengano un'udienza o svolgano le funzioni di pubblico ministero. Quindi anche le cosiddette funzioni di sottordine debbono essere considerate con molta rigidezza.

LEONE. Io sono favorevole al disegno di legge. Mi rendo conto delle osservazioni che si possono fare in astratto sull'opportunità di far maturare i giovani, attraverso un sufficiente periodo di uditorato giudiziario, ma ritengo anche che non si possa non tener conto della situazione drammatica di carenza in cui si trova la Magistratura. Ci troveremmo costretti a lasciar scoperti molti posti nelle preture, a meno di ricorrere ai vice pretori. Ma anche questo è un problema delicato, perché chi esercita l'attività professionale, anche se è persona rispettabile, si presenta in una luce poco favorevole di fronte all'opinione pubblica. E i casi di vice pretori onorari che non esercitano la professione sono molto rari. Dobbiamo quindi renderci conto della situazione in cui si trova l'amministrazione della giustizia.

Presento quindi il seguente articolo aggiuntivo 2-bis che mi riservo di illustrare successivamente:

« In deroga al secondo comma dell'articolo 7 della legge 24 maggio 1951, n. 392, fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario per essere ammessi al concorso per uditori giudiziari, fermi gli altri requisiti previsti all'articolo 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza da almeno un anno precedente al giorno in cui è espletata la prima prova dell'esame di concorso ».

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Avevo fatto la proposta di affrettare i concorsi, ma non è stata accolta.

LEONE. Tanto più, quindi, non possiamo nascondere questa situazione di carenza alla base.

È giusto quello che dice l'onorevole Cerabona, circa l'autorità del giudice anziano sul più giovane, ma oggi è frequentissimo il caso di venerandi magistrati che piegano la testa di fronte ad uno più giovane. È esatto

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1952

anche il problema posto dall'onorevole Cerabona sulla maturità — come esperienza, non come cultura — ma di fronte a questa esigenza c'è quella di coprire i posti vacanti. E l'onorevole Cerabona sa bene che specialmente in Lucania vi sono molte sedi sprovviste di magistrati.

Per queste ragioni credo che il disegno di legge possa essere approvato. Soltanto vorrei che il Ministro ci chiarisse la differenza tra l'articolo 1 e l'articolo 2 del disegno di legge.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono due disposizioni diverse. L'articolo 2 è una correzione di una incongruenza contenuta nella legge 24 maggio 1951, n. 392. Nell'articolo 7 ultimo comma di questa legge si stabilisce che, per essere promossi a giudice di tribunale, è necessario un biennio di effettivo servizio nelle preture; nel secondo comma dell'articolo 2, invece, non si fa menzione di tale biennio.

BREGANZE. Effettivamente la carenza di magistrati è grave. Se accogliessimo la proposta del relatore, di anticipare la proroga del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113, al 31 dicembre 1952, sarebbe sufficiente questo termine per l'inserimento dei nuovi magistrati nei quadri della magistratura?

ASSENNATO. Le spiegazioni date dal Ministro non ci appagano. Essere esclusi dalle funzioni direttive, che cosa significa? Essere esclusi dalle funzioni burocratiche del dirigente, che sono quelle di stabilire le udienze e cose simili. Ma non significa essere esclusi dalle funzioni preminenti che caratterizzano le funzioni del magistrato e che costituiscono la nostra preoccupazione. Se fossimo sicuri che questi giovani sono destinati a raccogliere le istruttorie...

LEONE. Ma un magistrato con funzioni giudiziarie limitate non esiste.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Avere funzioni in sottordine significa non poter essere titolare di una pretura.

ASSENNATO. Ma quel magistrato può trovarsi ugualmente di fronte a un dibattito nel quale si troverà a disagio e manifesterà la propria incapacità.

Pertanto noi manteniamo fermo il nostro emendamento, perché per lo meno sia elevato il termine da 4 a 6 mesi.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. È stata manifestata una certa riluttanza a modificare quello che è stato fatto un anno fa. Ma ci sono state, nel frattempo, due leggi, una relativa al trattamento economico dei magistrati, l'altra relativa alle modificazioni

dell'organico. Ora ci siamo accorti che, per il combinato disposto di queste due leggi, da una parte si impedisce di utilizzare gli uditori, dall'altra si aumentano i posti vacanti. Non bisogna dimenticare — come ho messo in evidenza nella mia relazione — che al 31 dicembre 1951 mancavano 821 magistrati di tribunale su 3300 (voi sapete che per magistrati di tribunale s'intendono anche i pretori); nel 1952 questa situazione si aggraverà perché, con le attuali disposizioni, nessun magistrato entrerà ad esercitare le funzioni giudiziarie, mentre invece si dovrà procedere alle promozioni. Cosicché alla fine del 1952 mancheranno più di mille magistrati (1128, secondo i calcoli previsti). Ci sono 250 preture che resteranno senza pretori.

Questa è la situazione di fatto della quale dobbiamo renderci conto. In questa situazione il Ministro ha ritenuto di potere ritardare l'applicazione di una disposizione nuova nella realtà, perché da dieci anni si procede in una maniera diversa, conferendo agli uditori le funzioni giudiziarie dopo quattro mesi di tirocinio. Non ho nessuna difficoltà ad accogliere l'emendamento di portare i quattro mesi a sei, però non lasciamo la Magistratura in condizione di non poter funzionare. Se considerate che dal momento in cui è bandito il concorso a quello in cui sono esperite le prove di esame passa oltre un anno; e se aggiungete un altro anno di tirocinio, come richiede la legge 24 maggio 1951, vi rendete conto che per coprire qualunque vacanza occorrono almeno due anni; ed è questo che determina la situazione gravissima che pesa sugli organici dei magistrati in questo momento e che peserà nell'immediato avvenire.

È certo che abbiamo avuto negli ultimi anni dei magistrati immaturi. Però si trattava, in primo luogo, di una immaturità culturale, dipendente più che altro dal modo in cui sono stati fatti gli studi durante la guerra e nell'immediato dopo guerra. Ora si rileva, invece, dai concorsi un notevole miglioramento. L'ultimo concorso, del quale sono stati aperti adesso i temi, dimostra che c'è una quantità di giovani preparatissimi. Dobbiamo anche tener presente che, per il futuro concorso, ci troveremo in una situazione ancora migliore, perché ci sarà una maturità pre-concorso. Infatti, mentre per le disposizioni precedenti si poteva adire al concorso immediatamente dopo la laurea, adesso tra la laurea e il concorso c'è una vacanza di due anni, che dà garanzia di maggiore maturità.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1952

Per queste considerazioni vorrei pregare l'onorevole Caserta di non insistere nella sua opposizione. Anticipando il termine al 31 dicembre 1952, applicheremmo la disposizione, sì e no, al concorso per cui abbiamo già avuto i risultati delle prove scritte, cioè ad un solo concorso, con l'immissione di 250 magistrati. Invece, lasciando il termine proposto del 31 dicembre 1953, potrà esservi incluso anche un altro concorso già indetto e un altro concorso ancora, che io sono pronto a bandire, se la Commissione approva l'emendamento dell'onorevole Leone; cosicché con la fine del 1953 si può arrivare ad una situazione che consenta alla Magistratura di funzionare.

Si tratta, come ho detto, di funzioni in sott'ordine. È vero che anche il magistrato in sottordine va alle udienze istruttorie. Ma credete proprio che i sei mesi di tirocinio giovino molto? O si ha l'*habitus* del magistrato, o ci vogliono cinquant'anni per formarselo.

Ad ogni modo, io accetto l'emendamento aggiuntivo all'articolo 1 dell'onorevole Capalozza.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Per il conferimento delle funzioni giurisdizionali agli uditori, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 1953, l'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113, prorogato con la legge 5 marzo 1951, n. 190 ».

È stato presentato un emendamento aggiuntivo dagli onorevoli Capalozza, Assennato, Bruno e Cerabona, del seguente tenore:

« Il termine di cui alla lettera b) dell'articolo 1 del predetto decreto legislativo è elevato a sei mesi ».

CASERTA, Relatore. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 1 nel testo originario.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Capalozza, Assennato, Bruno, Cerabona, al quale si sono dichiarati favorevoli il Governo e il relatore.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1951, n. 392, è sostituito dal seguente:

« Ad esercitare le predette funzioni possono essere destinati gli aggiunti giudiziari e gli uditori dopo un anno di tirocinio ».

Comunico che l'onorevole Cerabona ha presentato il seguente emendamento: « *Alle parole* un anno di tirocinio *sostituire* due anni di tirocinio », e che gli onorevoli Assennato e Capalozza hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Alla pretura possono essere destinati soltanto gli aggiunti giudiziari, e soltanto dopo due anni di effettivo servizio in pretura potranno essere promossi giudici ».

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Nell'articolo 2 della legge 25 maggio 1951, n. 392, sembra che gli aggiunti giudiziari non possano essere destinati alle funzioni di giudice di Tribunale, di sostituto procuratore della Repubblica presso i tribunali e di pretore, se non dopo un anno di tirocinio. Quando poi si passa all'articolo 7, risulta che gli aggiunti giudiziari non possono essere promossi giudici di tribunale, se non hanno fatto un biennio di pretura; cosicché tra un articolo e l'altro c'è un evidente contrasto.

Il secondo articolo del disegno di legge in esame mira appunto ad eliminare questa incongruenza.

ASSENNATO. La differenza tra magistrato di tribunale e giudice di tribunale ha un notevole valore, perché nella seduta del 14 marzo 1951 al Senato in sede di esame del disegno di legge sulla distribuzione dei magistrati secondo le funzioni e sul trattamento economico dei medesimi, fu proprio il senatore Zoli a far correggere la qualifica di magistrato di tribunale in quella di giudice di tribunale. L'emendamento, che fu approvato, portò precisamente alla esclusione degli aggiunti giudiziari dalla pretura.

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Io chiesi che si dicesse « giudice » di tribunale anziché « magistrato » di tribunale, perché tra i magistrati di tribunale sono anche i pretori. Ma questo non doveva portare alla esclusione derivante dall'articolo 2.

ASSENNATO. Io e Capalozza ritiriamo l'emendamento proposto all'articolo 2 del disegno di legge.

CERABONA. Dichiaro anch'io di ritirare il mio emendamento sostitutivo.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1952

PRESIDENTE. Resta un ultimo emendamento aggiuntivo dell'onorevole Leone, che, qualora approvato nel testo definitivo del disegno di legge, diverrà articolo 3. Si tratta, in sostanza, del contenuto della proposta di legge degli stessi onorevoli Leone e Riccio iscritta al n. 2 dell'ordine del giorno: «Sospensione dell'entrata in vigore del secondo comma dell'articolo 7 della legge 24 maggio 1951, n. 392» (2303). L'onorevole Leone trasforma la sua proposta di legge in un emendamento aggiuntivo al disegno di legge in esame. Do lettura dell'emendamento:

«In deroga al secondo comma dell'articolo 7 della legge 24 maggio 1951, n. 392, e fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario, per essere ammessi al concorso per uditore giudiziario, fermi gli altri requisiti previsti all'articolo 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza da almeno un anno precedente al giorno in cui è espletata la prima prova dell'esame di concorso».

Secondo la citata legge 24 maggio 1951, n. 392, erano invece necessari due anni di attesa, dopo la laurea, per essere ammessi al concorso di uditori giudiziari.

LEONE. La proposta presentata da me e dall'onorevole Riccio, tendeva ad eliminare del tutto il periodo di intervallo tra la laurea e il concorso. Ho ripiegato però su questo emendamento, pur essendo convinto che ogni anzianità di laurea sia una cosa ingiusta per quei motivi che indicai durante la discussione della legge 24 maggio 1951, e la cui soppressione non ripropongo ora soprattutto per avere l'assenso del Ministro — che fu contrario — e anche del Senato. Sotto il profilo pratico, la nostra Commissione potrebbe probabilmente oggi accogliere anche la nostra proposta di legge di abolire completamente l'anzianità di laurea, ma l'opposizione del Ministro e l'incertezza del Senato potrebbero danneggiare il prossimo concorso.

Il mio ripiegamento, quindi, è determinato da motivi di opportunità, mentre resto fermo nella mia opposizione a qualunque anzianità di laurea, da far valere in altra occasione.

Penso, perciò, di poter invitare consapevolmente tutti i colleghi ad approvare lo emendamento, che rappresenta una norma transitoria, in base alla quale, fino al nuovo ordinamento giudiziario, verrebbe ridotto almeno ad un anno il periodo di anzianità di laurea.

BRUNO. Tanto più che i due anni di anzianità, attraverso l'espletamento del concorso, diventavano tre.

LEONE. Io che insegno in una università meridionale, dove in gran parte gli studenti sono gente povera, vedo questi giovani, con una maturità intellettuale che veramente inorgoglisce, che debbono attendere un lungo periodo di tempo alle porte di questi concorsi. In tal modo l'amministrazione della giustizia corre il rischio di perdere queste migliori energie, che, per ragioni di necessità di vita, rifluiscono verso altre carriere. Noi così commettiamo l'errore di arricchire altre amministrazioni, mentre, anche senza voler dire che riserviamo a quella della giustizia le peggiori energie, per lo meno riduciamo nei nostri concorsi la partecipazione delle migliori categorie.

Comunque, questo problema della abolizione dell'anzianità di laurea potrà essere risolto in un secondo momento, sia pure — senza attendere il nuovo ordinamento giudiziario — presentando un'altra proposta di legge. Però, di fronte ad un concorso imminente, cerchiamo per lo meno di garantire a questi giovani la partecipazione a tale concorso. L'anno dovrà scadere al momento di inizio delle prove, cosicché avremo guadagnato anche qualche mese.

In questo senso prego di accettare il mio emendamento e con ciò ritengo ritirata, per ora, la proposta di legge che porta il nome mio e dell'onorevole Riccio.

SCALFARO. Nella precedente discussione io mi sono espresso in senso decisamente favorevole ad abolire qualsiasi termine di attesa tra la laurea e il concorso, perché mi è sembrata sempre una cosa ingiusta. In via teorica ritengo che il laureato possa espletare il concorso subito dopo la laurea; dopo vinto il concorso compirà il tirocinio per essere preparato a fare il magistrato. Il tirocinio sarebbe bene che lo compisse in un collegio di magistrati penali, dove evidentemente l'eventuale insufficienza di pratica può produrre minore danno di quando il magistrato si trova solo a dirigere un'istruttoria civile o a fare il pretore.

Io, perciò, sono favorevole all'emendamento Leone, ma vorrei che si eliminasse anche l'anno.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Questa modificazione non passerebbe al Senato.

SCALFARO. Quando si fa una legge, bisogna farla con molta tranquillità. Non capisco perché ci si debba fissare su una posizione del tutto teorica, che non ha nessun fondamento di praticità. Perché dobbiamo

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1952

continuare a sognare che dei giovani, restando a casa, aumentino la loro preparazione e maturità? O avranno studiato, e allora saranno promossi nei concorsi, o non avranno studiato, e saranno bocciati. Quello che interessa è di fare dei concorsi rigorosi, ma non sono i due o tre mesi di più d'intervallo, che determinano un aumento di esperienza, standosene a casa.

CERABONA. Debbo associarmi a quanto ha detto l'onorevole Scalfaro e vorrei pregare il Ministro di accettare questo concetto, perché l'emendamento Leone è una transazione su un principio nel quale, credo, siamo tutti d'accordo.

CAPALOZZA. Il nostro gruppo voterà a favore dell'emendamento Leone.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho già detto, per rispondere all'onorevole Cerabona, che se togliessimo ogni periodo di intervallo, il provvedimento non passerebbe.

Vorrei, piuttosto, per coerenza col precedente provvedimento che è stato approvato, dire anziché « fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario », « fino al 31 dicembre 1953 ».

LEONE. Io non modificherei la formula da me proposta. Noi presentiamo la norma, come una norma transitoria, per rimediare ad una disposizione che forse non fu molto approfondita. Ma in sostanza è una norma sostanziale. Si vedrà poi nell'Ordinamento giudiziario che cosa si deve fare: se abolire qualsiasi intervallo, se introdurre due anni di preparazione giudiziaria, o altro.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non insisto nella mia proposta.

CASERTA, *Relatore*. Io sono spiacente di essere contrario all'emendamento Leone. Non voglio entrare nel merito, perché gli argomenti pro e contro sono di indiscutibile serietà. Io però sono contrario per un duplice ordine di motivi.

Innanzitutto, perché abbiamo già approvato una legge, sulla cui legittimità ci sarebbe da discutere, in quanto l'articolo 7 delle norme transitorie della Costituzione dice che tutto rimane fermo finché non sarà emanato il nuovo Ordinamento giudiziario. Comunque, l'abbiamo approvata e si inquadra nel nuovo ordinamento della figura del magistrato. Ora non possiamo a un anno di distanza tornare su quella legge con una norma che in realtà non è transitoria, ma sostanziale.

Non più di tre mesi fa, fu già discussa la proposta Leone e ci trovò tutti contrari. Non vedo che cosa sia avvenuto in questi tre mesi per farci cambiare parere.

LEONE. Non è che tutti fossimo contrari, ma fu sollevata una questione di impresentabilità; io perciò ritirai la proposta e ora l'ho ripresentata.

CASERTA, *Relatore*. Il mio secondo motivo di opposizione è quello che bisogna aspettare un po' di tempo per saggiare la bontà o meno di una norma. Vediamo alla stregua di questi concorsi se i giovani che hanno dovuto aspettare due anni sono effettivamente maggiormente preparati e se quelli che appartengono a condizioni meno abbienti non hanno potuto presentarsi. È una statistica che si può fare e che ci può consigliare se mantenere ferma o modificare la norma.

Per questi motivi pregiudiziali io mantengo ferma la mia opposizione.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. È stato già ricordato che io non sono stato favorevole a questa decisione in sede di discussione al Senato. Vedo tutti gli inconvenienti, e me ne sono preoccupato al punto, che ho chiesto al Tesoro di poter istituire dei corsi di perfezionamento per questi uditori. Il Tesoro ha messo a mia disposizione, sul bilancio della pubblica istruzione, una certa somma.

Detto questo, e considerato che la legge che si vuole modificare è stata votata da meno di un anno e che io, come senatore, ero stato contrario alla norma che si propone, mi rimetto alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda la parola, metto in votazione l'articolo 2 nel testo del disegno di legge ministeriale.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Leone.

(È approvato).

Nel disegno di legge l'emendamento aggiuntivo diventerà articolo 3.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta odierna.

Discussione delle proposte di legge del deputato Leone: Applicazione del secondo comma dell'articolo 9 della legge 24 maggio 1951, n. 392, ai primi pretori già collocati nel ruolo dei consiglieri di appello. (2304) e dei deputati Capalozza, Bianco, Diaz Laura: Disposizione integrativa dell'articolo 9 della legge 24 maggio 1951, n. 392, per i consiglieri d'appello già primi pretori. (2317).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del deputato Leone: « Applicazione del secondo

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1952

comma dell'articolo 9 della legge 24 maggio 1951, n. 392, ai primi pretori già collocati nel ruolo dei consiglieri d'appello ».

Vi è anche un'altra proposta di legge, presentata dagli onorevoli Capalozza, Bianco e Diaz Laura, di contenuto identico: « Disposizione integrativa dell'articolo 9 della legge 24 maggio 1951, n. 392, per i consiglieri d'appello già primi pretori ».

Vertendo i due provvedimenti su identica materia, ai sensi del Regolamento (articolo 133) l'esame dei medesimi sarà abbinato assumendo come testo base quello della proposta di legge dell'onorevole Leone che potrebbe diventare proposta di legge Leone, Capalozza, Bianco, Diaz Laura, qualora non vi siano osservazioni da parte della Commissione.

CAPALOZZA. Concordo, a nome anche degli altri presentatori.

LEONE. Sta bene.

PRESIDENTE. Prego il relatore, onorevole Caserta, di svolgere la sua relazione.

CASERTA, *Relatore*. Credo che si tratti di avviare ad una omissione del testo della legge 25 maggio 1951. Mi rimetto alle relazioni fatte dai due colleghi presentatori alle loro proposte di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Ministro si dichiara favorevole all'approvazione della proposta di legge. Si tratta di sanare una situazione di ingiustizia. Infatti i primi pretori, che hanno fatto e vinto il concorso, perdono l'anzianità nei confronti di quelli che non hanno fatto il concorso. Si tratta di ridare l'anzianità che avrebbero avuto se non avessero fatto il concorso. In tutto, questa disposizione riguarda 22 magistrati.

Do quindi lettura dell'articolo unico, che è del seguente tenore:

« Le disposizioni di cui al comma 2° dell'articolo 9 della legge 24 maggio 1951, n. 392, si applicano anche ai primi pretori che furono, precedentemente alla predetta legge, collocati nel ruolo dei consiglieri di Corte d'appello per aver partecipato con esito favorevole a concorsi o scrutini ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge, che consta di un articolo unico, sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Temporanea sospensione dell'attuazione dell'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392, e modificazione del testo dell'articolo stesso » (2477).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	24
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

e della proposta di legge: LEONE, CAPALOZZA, BIANCO, DIAZ LAURA: « Applicazione del secondo comma dell'articolo 9 della legge 24 maggio 1951, n. 392, ai primi pretori già collocati nel ruolo dei consiglieri di appello ». (n. 2304).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	22
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Arata, Artale, Belloni, Bergamonti, Bernardi, Borioni, Breganze, Bruno, Bucciarelli Ducci, Buzzelli, Caccuri, Capalozza, Caserta, Colitto, Fietta, Fumagalli, Guerrieri Emanuele, La Rocca, Leone Giovanni, Liguori, Marzi, Maxia, Perrone Capano, Riccio, Scalfaro.

Sono in congedo:

Bettiol Giuseppe, Calamandrei, Coccia, Concetti e Mussini.

La seduta termina alle 11.